



COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
25	13/05/2025

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO MUSICALE SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI – LIMITAZIONE ORARIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
-----------------	--

IL SINDACO

Rilevato che nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi (direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein e dal D.L. n. 59/2010, fino ad ultimo i DD.LL. 138/2011, 201/2011 e 1/2012) è in ogni caso consentito ai Comuni introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare, della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza urbana;

Richiamato l'art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

Considerato che l'esperienza registrata in regime di liberalizzazione degli orari ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o complementari vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

Rilevato che tale situazione è testimoniata anche da segnalazioni da parte di cittadini che lamentano disagi causati prevalentemente dallo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, dai comportamenti di alcuni avventori che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sulle aree pubbliche nelle immediate vicinanze degli esercizi;

Ritenuto opportuno e doveroso adottare un provvedimento di disciplina degli orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al fine di:

- salvaguardare l'interesse pubblico assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite rispetto dei fondamentali diritti alla quiete pubblica e al riposo notturno, arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica;
- uniformare gli orari degli esercizi interessati consentendo tuttavia un'ampia apertura al pubblico degli stessi;

Atteso che questa Amministrazione ritiene necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte, invero, è indubbio che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;

VISTO:

- l'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" in ordine competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- la legge del n.48 del 18/04/2017 "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*), che dispone l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 stessa disposizione;

RITENUTO ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzano i

pubblici esercizi che ne facciano richiesta ad effettuare spettacoli e trattenimenti all'aperto o al chiuso;

ORDINA

Le manifestazioni pubbliche con attività di intrattenimento esercitate mediante diffusione di musica dal vivo e/o riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all'aperto, rispettino i seguenti orari:

- **Dal 1° giugno al 30 settembre**
- **Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 24,00**

Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei quali si intende: spettacoli ed intrattenimenti musicali (piano bar, concertini, musica dal vivo) sia all'interno che all'esterno del locale, devono rispettare i seguenti orari:

Dal 1° giugno al 30 settembre:

- **Dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 24,00;**
- **Dal venerdì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 01,30;**
- **La domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 24,00;**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle ore 02,30 alle ore 05,00;

Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.

DISPONE

Per quanto la normativa non disponga altrimenti, e salva l'adozione di provvedimenti cautelari o interdittivi, l'eventuale inosservanza della presente Ordinanza è punito ai sensi della L.R. 22/2019 art. 76 ed 85 comma 3 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 a € 7.500,00 nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Le eventuali altre inosservanze saranno perseguite dal TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 772 e relativo regolamento di esecuzione.

DISPONE INOLTRE

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito internet del Comune ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene trasmesso, alla Prefettura di Roma, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri per le rispettive competenze.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, nel termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
GIOVANNOLI DANILO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente